

Regolamento

Regolamento per la prestazione complementare comunale e il fondo sociale comunale

CAPITOLO I – Prestazione complementare comunale

Art. 1 – Scopo

Il Comune versa una prestazione complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS / AI e ai beneficiari di AFI / API allo scopo di promuovere l'autonomia individuale e favorire la cura e l'educazione dei bambini.

Art. 2 – Beneficiari

La prestazione complementare comunale è concessa a tutti i cittadini domiciliati nel Comune che:

- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS/AI;
- b) beneficiano di assegni integrativi e/o prima infanzia (AFI/API).

Art. 3 – Prestazioni¹

1. La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:

a) per beneficiari di prestazione complementare cantonale:

Fr.	860.--	per persone sole
Fr.	1'230.--	per coniugi
Fr.	495.--	per orfani

b) Per beneficiari di assegni integrativi e/o prima infanzia:

Fr.	495.--	per ogni figlio
-----	--------	-----------------

2. Le prestazioni verranno indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita qualora si verifica uno scatto di almeno 5 punti (base: base dicembre 2020 – settembre 2023, punti 209.5).

¹ Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2023 e approvata dalla Sezione enti locali in data 23 febbraio 2024;

Art. 4 – Pagamento

La prestazione complementare comunale è versata una volta all'anno entro il 15 dicembre:

- a) direttamente ai beneficiari previsti all'art. 2 lett. a) del presente regolamento;
- b) direttamente ai beneficiari previsti all'art. 2 lett. b) del presente regolamento (in caso di mancata fornitura dell'elenco dei beneficiari da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali: su richiesta tramite formulario);
- c) hanno diritto alla prestazione complementare comunale le persone domiciliate nel Comune di Stabio al 30 novembre dell'anno di computo, tuttavia quando il diritto alla prestazione nasce nel corso dell'anno, la prestazione è versata pro rata mensile;
- d) il versamento della prestazione complementare sarà fatto direttamente agli aventi diritto oppure al loro rappresentante.

CAPITOLO II - Fondo sociale comunale

Art. 5 – Scopo

1. Il Fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).
2. Allo stesso si può attingere anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese (art. 54 Legge sull'assistenza sociale).

Art. 6 – Beneficiari

L'aiuto dal Fondo sociale comunale può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune che non possono beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati.

Art. 7 – Casi d'esclusione

Sono esclusi dall'aiuto:

- a) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- b) le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.

Art. 8 – Dotazione del Fondo sociale comunale

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

Art. 9 – Presentazione della domanda

La domanda per beneficiare dell'aiuto va inoltrata all'ufficio Servizi sociali del Comune che sarà incaricato di preavvisare la richiesta e trasmetterla per decisione al Municipio.

Art. 10 – Disposizioni comuni

L'erogazione della Prestazione complementare comunale e dell'aiuto sono subordinati ai crediti stanziati a preventivo.

CAPITOLO III – Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 11– Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 12 – Abrogazione

Il presente Regolamento abroga il Regolamento per il versamento della prestazione complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS / AI approvato dal Consiglio comunale il 23 novembre 1977.

Art. 13 - Diritti di ricorso

Contro la decisione del Municipio in applicazione del presente Regolamento è dato ricorso ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Avv. Davide Socchi

Il Segretario

Agostino Bernardi

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Dr. Alessandro Del Bufalo

Il Segretario

Agostino Bernardi

Approvato dal Municipio il 9 marzo 2004.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 febbraio 2005.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 15 settembre 2005.